

PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA CROCE
FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO

Davide Cito - Massimo del Pozzo - Marc Teixidor
a cura di

LA GIUSTIZIA PENALE NELLA CHIESA

Tutela della vittima e garanzie dell'imputato



SUBSIDIA CANONICA

ATTI

Daide Cito
Massimo del Pozzo
Marc Teixidor
(a cura di)

LA GIUSTIZIA PENALE
NELLA CHIESA

Tutela della vittima e garanzie dell'imputato

PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA CROCE
FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO
SUBSIDIA CANONICA 49

ATTI

EDUSC

Prima edizione 2025

Immagine di copertina

Jean-Marc Nattier, *Allegoria della giustizia che punisce l'ingiustizia*, 1737

© Copyright 2025 – Edizioni Santa Croce s.r.l.

Via Sabotino 2/A – 00195 Roma

Tel. (39) 06 45493637

info@edusc.it

www.edizionisantacroce.it

ISBN 979-12-5482-351-4

INDICE

Abbreviazioni	7
Presentazione	9
<i>Paolo Bianchi</i> PROCEDIMENTI PENALI E GIUSTO PROCESSO: NODI E PROSPETTIVE	11
<i>Matteo Visioli</i> INDIVIDUAZIONE E STATUTO DELLA VITTIMA NEL PROCESSO PENALE CANONICO	55
<i>Jordi Nieva-Fenoll</i> PREGIUDIZI DEL PENSIERO E PROVA: RIFUGGIRE L'INTUIZIONE DEL GIUDICE	73
<i>Carlos M. Morán Bustos</i> LA VITTIMA COME "TESTIMONE UNICO" NEL PROCEDIMENTO PENALE CANONICO	97
<i>Matteo Carnì</i> GIURISDIZIONE PENALE DELLO STATO E DIRITTO CANONICO: PROFILI INTERORDINAMENTALI	187
<i>Luciano Eusebi</i> PORTATA E DECLINAZIONE DELLA PRESUNZIONE D'INNOCENZA NEL SISTEMA DI GIUSTIZIA PENALE CANONICO	223
<i>Marc Teixidor</i> LA CAPACITÀ PROCESSUALE DELL'IMPUTATO PRIVO DELL'USO DI RAGIONE E DELL'IMPUTATO «MINUS FIRMAE MENTIS»	237
<i>Gian Paolo Montini</i> I PROVVEDIMENTI CAUTELARI EX CAN. 1722 CIC: VIRTUALITÀ, CRITICITÀ, AUSPICI	265
<i>Francesco Catozzella</i> IL DIRITTO DI DIFESA DEL SACERDOTE IMPUTATO DEI DELITTI RIGUARDANTI IL SACRAMENTO DELLA PENITENZA	299
<i>Jordi Pujol</i> LA TRASPARENZA COME STILE COMUNICATIVO DI GOVERNO NELLA CHIESA	327
<i>Ettore Signorile</i> QUALE RISERVATEZZA PER LA FUNZIONALITÀ DELL'INDAGINE?	341
<i>Alessia Gullo</i> TRASPARENZA, RISERVATEZZA E DIRITTO DI DIFESA	357

INDICE

COMUNICAZIONI

<i>Burkhard J. Berkmann</i> TUTELA DELLA VITTIMA ATTRAVERSO IL RISARCIMENTO DEI DANNI	377
<i>Paola Buselli Mondin</i> IL DIRITTO DI DIFESA DI FRONTE ALL'INTERVENTO SANZIONATORIO PASTORALE E DISCIPLINARE	391
<i>Jorge Castro Trapote</i> ANALISI DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ PENALE NELLA PROSPETTIVA DEL COSTITUZIONALISMO CANONICO	403
<i>Juliano de Almeida Oliveira</i> LA PROCEDURA DEL DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE IN CASI DI DENUNCE ANONIME DI DELITTO CONTRA <i>SEXTUM CUM MINORE</i> : PUNTI FERMI E NUOVI SVILUPPI	417
<i>Antonio Interguglielmi</i> L'INDIPENDENZA DEL GIUDIZIO PENALE CANONICO ALLA LUCE DELLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE N. 34576/2021	427
<i>Adam Jaszcz</i> BASI GIURIDICO-CANONICHE PER L'INTERROGATORIO DI UN ACCUSATO IN UN'INDAGINE PREVIA	439
<i>Federica Marciano di Scala</i> APPLICABILITÀ E GARANZIE DELLA <i>BLOCKCHAIN</i> NEL PROCESSO PENALE CANONICO	447
<i>Michael J. Mazza</i> L'ECLISSI DELLA CERTEZZA MORALE NEI CASI DI CATTIVA CONDOTTA SESSUALE DEI CHIERICI NEGLI USA	457
<i>Katalin Nagy</i> MODIFICA DEL CONCETTO DI PERSONA SOTTOPOSTA A MISURE COERCITIVE NEL NUOVO TESTO DEL LIBRO VI	471
<i>Veronika Pétiová</i> PRESCRIZIONE NEI CASI DI ABUSI SESSUALI DI MINORI E ADULTI VULNERABILI	483
<i>Gábor Kiss</i> THE CAN. 1371 § 6 AND THE ENSURANCE OF EFFECTIVE PROTECTION FOR VICTIMS	495

ABBREVIAZIONI

AA.VV.	autori vari
CDF	Congregazione per la Dottrina della Fede
CEC	Catechismo della Chiesa Cattolica
Cfr.	confronta
CIC	Codice di Diritto Canonico 1983
CIC 17	Codice di Diritto Canonico 1917
CCEO	Codice dei Canoni delle Chiese Orientali
col.	colonna o colonne.
cp	Codice Penale (Italia)
cpp	Codice di Procedura Penale (Italia)
CVII	Concilio Vaticano II
DC	Dignitas Connubii
DDF	Dicastero per la Dottrina della Fede
DH	Dichiarazione <i>Dignitatis humanae</i>
GIDDC	Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico
GS	costituzione pastorale <i>Gaudium et Spes</i>
LG	costituzione dogmatica <i>Lumen Gentium</i>
m. p.	motu proprio
MIDI	m. p. <i>Mitis Iudex Dominus Iesus</i>
NDR	Norme sui delitti riservati al Dicastero per la Dottrina della Fede, 2021
NDR 2010	Norme sui delitti riservati al Dicastero per la Dottrina della Fede, 2010
NDR 2001	Norme sui delitti riservati al Dicastero per la Dottrina della Fede, 2001
p.	pagina
pp.	pagine

ABBREVIAZIONI

PCTM	Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori
SApp	Dicastero per i Testi Legislativi, Sussidio applicativo del Libro VI Le sanzioni penali nella Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, 2023.
sn	senza numero
SSAT	Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica
VD	<i>Vademecum</i> della Congregazione per la Dottrina della Fede, versione 2.0 del giugno 2022
VD 2020	<i>Vademecum</i> della Congregazione per la Dottrina della Fede, versione 2020.
VELM	motu proprio «Vos estis lux mundi»
USCCB	United States Conference of Catholic Bishops

PRESENTAZIONE

Sono passati vent'anni da quando la Facoltà di Diritto canonico della Pontificia Università della Santa Croce dedicò il suo convegno annuale al processo penale ed alla tutela dei diritti nell'ordinamento canonico. Vent'anni che hanno visto il susseguirsi di normative codicali ed extracodicali, di una produzione giurisprudenziale penale senza precedenti nella vita della Chiesa dell'ultimo secolo e che ha richiamato l'attenzione di studiosi e operatori del diritto a riflettere sulla natura e sul profilo dello *ius puniendi in Ecclesia*, al servizio della verità e della *salus animarum*.

Del resto, come ha evidenziato papa Francesco: «L'osservanza della disciplina penale è doverosa per l'intero Popolo di Dio, ma la responsabilità della sua corretta applicazione – come sopra affermato – compete specificamente ai Pastori e ai Superiori delle singole comunità. È un compito che non può essere in alcun modo disgiunto dal *munus pastorale* ad essi affidato, e che va portato a compimento come concreta ed irrinunciabile esigenza di carità non solo nei confronti della Chiesa, della comunità cristiana e delle eventuali vittime, ma anche nei confronti di chi ha commesso un delitto, che ha bisogno all'un tempo della misericordia che della correzione da parte della Chiesa. In passato, ha causato molti danni la mancata percezione dell'intimo rapporto esistente nella Chiesa tra l'esercizio della carità e il ricorso – ove le circostanze e la giustizia lo richiedano – alla disciplina sanzionatoria. Tale modo di pensare – l'esperienza lo insegna – rischia di portare a vivere con comportamenti contrari alla disciplina dei costumi, al cui rimedio non sono sufficienti le sole esortazioni o i suggerimenti. Questa situazione spesso porta con sé il pericolo che con il trascorrere del tempo, siffatti comportamenti si consolidino al punto tale da renderne più difficile la correzione e creando in molti casi scandalo e confusione tra i fedeli. È per questo che l'applicazione delle pene diventa necessaria da parte dei Pastori e dei Superiori (...) Invero la carità richiede che i Pastori ricorranò al sistema penale tutte le volte che occorra, tenendo presenti i tre fini che lo rendono necessario nella comunità ecclesiale, e cioè il ripristino delle esigenze

della giustizia, l'emendamento del reo e la riparazione degli scandali» (Francesco, Costituzione Apostolica *Pascite gregem Dei*, proemio).

Alla luce di due grandi valori quali la tutela della vittima e le garanzie dell'imputato, problematiche che sono emerse in modo a volte drammatico nelle vicende giudiziarie degli ultimi lustri, il Convegno, i cui atti vedono ora la luce, svoltosi nei giorni 11 e 12 aprile 2024 presso l'Aula Magna della Pontificia Università della Santa Croce, si è proposto di studiare alcune tematiche attualmente oggetto di interesse e di dibattito nella riflessione sulla giustizia penale nella Chiesa. Sono "temi" che se da un lato rivestono un'indubbia valenza pratica si presentano al contempo di spiccata profondità giuridica, che richiedono quindi un avveduto approfondimento teorico. Sono peraltro tematiche "aperte" dal momento che, lungi dal presentarsi come questioni risolte e definite, continuano ad interpellare e sfidare il canonista.

Il Convegno ha affrontato questioni veramente nodali e decisive, quali la presunzione di innocenza, lo statuto della vittima nel processo penale canonico e il concetto di *due process of law* applicato all'ambito canonico. Sono stati peraltro oggetto di studio anche temi solo apparentemente "periferici", quali il diritto di difesa del sacerdote accusato di delitti riguardanti il sacramento della Penitenza, la capacità dell'imputato, i *bias* cognitivi, l'effetto delle pronunce penali statuali nell'ordinamento canonico, i provvedimenti cautelari e la certezza morale nei casi di un teste unico.

Consapevoli del reciproco arricchimento tra diritto canonico e diritto statale, alcune delle relazioni sono state affidate a noti esponenti del diritto processuale e penale statale. Il Convegno si è chiuso con una tavola rotonda sul rapporto tra riservatezza e trasparenza nella giustizia penale.

Concludendo, vi è la speranza che le riflessioni contenute in queste pagine possano offrire agli studiosi occasioni di approfondimento e di dibattito in vista di un servizio sempre più adeguato che il diritto ed il processo penali sono chiamati ad offrire al popolo di Dio nei frangenti più dolorosi della vita ecclesiale quali l'incontro con la realtà del delitto e delle sue spesso terribili conseguenze.

Davide Cito
Massimo del Pozzo
Marc Teixidor

IL DIRITTO DI DIFESA DI FRONTE ALL'INTERVENTO SANZIONATORIO PASTORALE E DISCIPLINARE

PAOLA BUSELLI MONDIN

Avvocato rotale e docente ISSR dell'Emilia

PREMESSA

L'attuale sistema sanzionatorio canonico offre l'opportunità per formulare qualche riflessione su un tema ben noto: il diritto di difesa. La necessità di comminare sanzioni sta offrendo al patrono un campo di azione nuovo, non solo e non tanto per la materia in sé (il diritto penale canonico), quanto per lo stile difensivo (atteggiamento antropologico) da mantenere¹. L'opportunità viene offerta, in particolare, da due ambiti del sistema sanzionatorio canonico che rimangono, per così dire, sulla soglia del processo penale (giudiziale ed extragiudiziale): quello pastorale e quello disciplinare². Stando al combinato disposto dei canoni 1339 e 1341 CIC la necessità di applicare sanzioni nella Chiesa non è in effetti vincolata al solo processo penale in senso stretto (sia esso giudiziale o extragiudiziale), ma anche ad altri interventi sanzionatori, pastorali e disciplinari appunto³. Tra il processo penale e questi altri interventi (o

¹ Sulla differenza tra stile difensivo e deontologia professionale si rinvia a P. BUSELLI MONDIN, *L'avvocato come accompagnatore*, in *Apollinaris* 90 (2017), 97: «Mentre la Deontologia misura il rapporto tra il soggetto processuale e un dover essere, una norma di condotta, lo stile processuale misura invece l'Antropologia della relazione tra i soggetti processuali».

² Cfr. P. GHERRI, *Struttura ed elementi dell'intervento sanzionatorio canonico. Ipotesi per una sistematica* in *Ius Ecclesiae* 2 (2022), 573-596.

³ *Ivi*, 583-584: «Sarà così possibile intravedere – proporre – la gradualità dell'intervento sanzionatorio tripartito già accennato (*pastorale, disciplinare, penale*), al di là delle – in realtà poche – situazioni in cui l'indirizzo penale appaia come l'unico percorribile in base alle circostanze e fattispecie di cui si tratti (cfr. can. 1717). Tale prospettiva è sollecitata anche dalla nuova formulazione del can. 1339 che al § 4

procedure)⁴ corre un ordine metodologico che non è arbitrariamente eleggibile da parte dell'Ordinario, in forza del quale l'applicazione delle sanzioni si svolge come una fattispecie a formazione progressiva ove la sentenza, il decreto penale di condanna, il precetto penale possono essere preceduti da altri atti come: avvertimento, richiamo, sollecito (di ordine pastorale), correzione/ammonizione (di ordine disciplinare)⁵. La necessità di difendersi dunque sorge prima del processo, ben prima della stessa investigatio praevia, all'interno di una relazione giuridico-istituzionale che non è un rapporto giuridico processuale instaurato o instaurando. La peculiarità dell'esercizio del diritto di difesa entro questa relazione non può che dipendere dalle caratteristiche proprie delle procedure sanzionatorie pastorali e disciplinari che si svolgono entro questo spazio istituzionale.

Si articolerà pertanto la riflessione secondo tre punti. Anzitutto si cercherà di spiegare in cosa possono consistere le caratteristiche essenziali degli interventi sanzionatori pastorali e disciplinari, soprattutto per quanto concerne il loro rapporto col processo penale. In secondo luogo, si approfondirà la peculiarità dell'esercizio del diritto di difesa entro queste procedure. In terzo luogo ci si chiederà se e come questi interventi possono suggerire nuovi paradigmi per lo stesso istituto processuale.

prevede esattamente il 'passaggi' dal disciplinare .. al penale, confortando così la progressività qui prospettata».

⁴ Si utilizzeranno nel testo alternativamente, ma con lo stesso significato, le espressioni intervento sanzionatorio pastorale/disciplinare o procedura sanzionatoria pastorale/disciplinare. Intervento o procedura per indicare un modo di procedere giuridicamente ordinato, non arbitrario o discrezionale.

⁵ Cfr. P. GHERRI, *Struttura*, cit., 576-584: «pare vantaggioso ipotizzare che i possibili indirizzi sanzionatori delle condotte intraecclesiali siano tre: quello pastorale, quello disciplinare e quello penale; così individuabili da un punto di vista formale e non sostanziale, nella consapevolezza che, in fondo, nella Chiesa, "tutto" è e deve essere "pastorale" [...] dal punto di vista tecnico e formale avvertimento, richiamo e sollecito non sono atti tipici e nominati [...] ma semplici lettere [...] La natura tecnicamente non autoritativa, pur provenienti dall'autorità di governo, li colloca in un'area di non immediata esigibilità, sebbene non possano esistere dubbi circa la loro natura e portata istituzionale e giuridica, sia per il solo fatto di esistere in foro esterno, che per il loro contenuto fattuale [...] si tratteranno insieme *correptio* e *monito*, con prevalenza tuttavia della prima, in quanto istituto giuridico autonomo, così da evidenziare con maggior chiarezza la necessaria attenzione che dovrebbe porsi verso l'intervento disciplinare, prima che quello penale, purtroppo dominante nel sentire comune [...] Vero e proprio innesco dell'intero intervento disciplinare/penale è la prima *correptio/monito*».

1. PECULIARITÀ DEGLI INTERVENTI SANZIONATORI PASTORALI E DISCIPLINARI
NEL SISTEMA SANZIONATORIO CANONICO

La peculiarità delle procedure sanzionatorie pastorali e disciplinari può essere delineata secondo tre caratteristiche.

1.1. Le procedure sanzionatorie pastorali e disciplinari come condizioni di procedibilità del processo penale

Secondo la prima, i procedimenti pastorali e disciplinari possono configurarsi come la condizione di procedibilità del processo penale canonico (giudiziale ed extragiudiziale). Una condizione di procedibilità atipica, perché il suo adempimento vale come condizione di efficacia pastorale del processo stesso, in ottemperanza alla finalità pastorale che accompagna l'applicazione delle sanzioni canoniche, volte non solo alla restituzione della giustizia, ma anche all'emendamento del reo e riparazione dello scandalo.

La procedibilità di ogni processo penale dovrebbe pertanto presupporre: o l'inefficacia delle precedenti procedure pastorali e/o disciplinari; o l'impossibilità in iure di accedervi⁶; o l'impossibilità in facto di accedervi. Effettivamente l'applicazione delle sanzioni non può mai avvenire per l'immediato ed esclusivo tramite del processo, conformemente al principio ben radicato nel sistema sanzionatorio canonico, in forza del quale prima ancora che violazioni da sanzionare, ci sono relazioni violate da riparare. Un principio che si comprende ancor più tenendo conto che la stessa violazione della legge ecclesiastica non nasce sempre come un delitto perfezionato, ma secondo altre fattispecie di illecito pure giuridicamente rilevanti, che meritano ed esigono una prudente attenzione ed un immediato intervento istituzionale: «Trovandosi di fronte a differenti e variegate situazioni, risulta importante distinguere se ci si trova dinnanzi ad un delitto vero e proprio oppure ad un'altra tipologia di comportamento che può essere vietato (ma senza essere un delitto) oppure sconsigliato direttamente oppure sconsigliato perché opposto ad un comportamento raccomandato od obbligatorio. Ma in ogni caso occorre agire!»⁷.

⁶ Si pensi ai delicta graviora, ad esempio.

⁷ D. CITO, *Brevi annotazioni canonistiche sul concetto di abuso di potere e di coscienza*, in *TreDimensioni* 17 (2020), 312.

1.2. *Gli interventi sanzionatori pastorali e disciplinari come procedure autonome*

In secondo luogo, queste procedure possono configurarsi anche in modo autonomo e distinto dal processo penale, senza dunque limitarsi ad esserne condizione di procedibilità. La loro autonomia deriverebbe sempre dalla peculiarità del loro oggetto: una fattispecie giuridica che non coincide col delitto perfezionato. Già è stato notato che «Nel caso, invece, di un comportamento non delittuoso ma che va contro i doveri del ministro sacro è certamente possibile intervenire con provvedimenti amministrativi che possono limitare o moderare l'esercizio del ministero sacro soprattutto in presenza di grave turbamento ecclesiale»⁸.

Mentre l'illecito disciplinare implica la violazione di specifiche obbligazioni giuridiche assunte attraverso un ufficio, un ministero, un incarico o comunque deontologicamente rilevanti⁹, gli illeciti "pastorali" invece integrano comportamenti che non corrispondono a specifiche fattispecie canoniche, ma mettono in crisi l'attendibilità e l'autenticità dei fedeli coinvolti, per quanto concerne la loro testimonianza vocazionale, sia come chierici sia come laici¹⁰. Rispetto a quest'ultimi illeciti, per altro, vale un tipo di vigilanza 'orizzontale', veicolata dall'amicizia, dalla direzione spirituale, dal sostegno psicologico, dall'accompagnamento vocazionale.

1.3 *La causa formale e finale delle procedure sanzionatorie pastorali e disciplinari*

In terzo luogo, queste procedure (sia come condizione di procedibilità del processo penale, sia come procedure autonome) si contraddistinguono per perseguire un fine che non è circoscritto solo all'accertamento di una condotta deviante, ma comprende anche l'obiettivo di risolvere il conflitto psico-sociale e/o socio-istituzionale che quella condotta ha procurato. Un conflitto di cui sono parti integranti non solo la vittima e la comunità ecclesiale (relazione con gli altri), ma anche la credibilità istituzionale (la relazione col

⁸ *Ibidem*.

⁹ Cfr. G.P. MONTINI, *Il diritto disciplinare canonico* in *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 31 (2018), 264-278; P. BUSELLI MONDIN, *Il diritto di difesa in ambito disciplinare*, in *Ius Ecclesiae* 3 (2011) 668-686.

¹⁰ Cfr. P. GHERRI, *Struttura*, cit., 577-578.

proprio *munus*) del sanzionando, nonché la sua vocazione umana (la relazione con se stesso) e spirituale (relazione con l'Altro, l'assolutamente Altro)¹¹. Una finalità che certamente si conforma al sistema sanzionatorio canonico, dove la sanzione è chiamata a restituire la giustizia, emendare il reo e riparare lo scandalo, ma con un elemento nuovo. In queste procedure, infatti, la restituzione della giustizia, l'emendamento del reo e la riparazione dello scandalo, da effetti delle sanzioni da comminare, divengono gli effetti dello stile e del modo con cui si procede, si agisce e ci si relaziona, assumendo così una valenza metodologica, che ne completa e perfeziona l'efficacia pastorale. Una nuova valenza in forza della quale la restituzione della giustizia diviene prevenzione del perfezionamento di un delitto, l'emendamento del reo diviene strumento di formazione permanente e la riparazione dello scandalo diviene prevenzione e/o contenimento di un danno.

Quando poi queste procedure operano specificatamente come condizione di procedibilità del processo penale, valgono alcune peculiari considerazioni. Anzitutto non possono essere ritenute cogenti le esigenze probatorie del processo e neppure si pone la questione della imputabilità. Domina un contraddittorio il cui stile relazionale non può essere accusatorio o minatorio o inquisitorio e neppure volto ad attivare le dinamiche tipiche dell'obbedienza ecclesiastica¹². Deve prevalere, invece, uno stile volto a garantire l'efficacia pastorale del sistema sanzionatorio canonico, ossia un modo di relazionarsi che contribuisca ad evitare che una determinata condotta si perfezioni poi in delitto. In altre parole, l'efficacia pastorale di queste procedure si coglie da quanto esse riescano ad evitare un processo, e non certo perché la celebrazione di un processo sia un male di per sé, ma solo perché il perfezionamento di un delitto rappresenta di per sé un male da prevenire ed evitare, per il bene comune¹³. La peculiarità di queste procedure prevede in effetti un contraddittorio tra l'autorità ed il presunto trasgressore condotto secondo uno stile istituzionale più diretto, 'fraterno', 'genitoriale', immediato e personale¹⁴.

¹¹ Cfr. G. VITTIGNI, *L'altro necessario*, in *TreDimensioni* 5 (2008), 34-48.

¹² Cfr. P. GHERRI, *Struttura*, cit., 580, 588, 589.

¹³ Ivi, 584.

¹⁴ Ivi, 580, 581, 588, 589.

2. PECULIARITÀ DEL DIRITTO DI DIFESA

Le procedure sanzionatore pastorali e disciplinari conferiscono all'esercizio del diritto di difesa una peculiare forma e sostanza. Tre, in particolare, sembrano gli aspetti coinvolti: il rapporto difesa e verità, la natura del diritto di difesa, il ruolo del patrono.

2.1. *Il rapporto tra difesa e verità*

Negli interventi sanzionatori pastorali e disciplinari può trovare un'applicazione analogica il can. 1728 §2, anche se non si tratta di delitti in senso stretto. La loro tipicità non esime tuttavia il sanzionando dall'obbligo quanto meno morale (non giuridicamente esigibile né sanzionabile) di mantenere un atteggiamento ispirato alla sincerità. Al riguardo, in effetti: «resta da considerare il valore morale per un cristiano dell'obbligo di dire la verità e di fuggire la menzogna e pertanto il disposto del can. 1728 § 2, anche se non inteso propriamente come legittimazione del falso, appare per certi versi problematico [...] La non sincerità in tribunale [...] costituisce pertanto una situazione difficile da giustificare per un credente, pur considerando le osservazioni già proposte circa l'assenza del dovere di comportamenti eroici»¹⁵.

Sul punto non sembra inoltre trascurabile la riflessione condotta dai processualisti in sede secolare, quando approfondiscono la portata concreta della ricerca della verità, rispetto la quale non entrano in gioco solo un giudizio di diritto ed un giudizio di fatto, ma anche un giudizio di valore (di ordine antropologico)¹⁶. Si riconosce sempre presente la necessità di dare un valore antropologico (non solo giuridico) a quel fatto e quindi la necessità di distinguere tra il bene da perseguire ed il male da evitare¹⁷. Paradigmatica in tal senso è un'interpretazione processualistica del processo di Salomone: «l'oggetto del giudizio di Salomone [esprime] pertanto, non un giudizio di fatto, bensì un giudizio di valore: ipotesi coerente con il fatto che, nel sogno immediatamente precedente, Salomone aveva chiesto a Dio la capacità

¹⁵ M. MOSCONI, *Nessuno può essere obbligato a riconoscere la propria colpa*, in *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 27 (2014), 78.

¹⁶ Cfr. I. RUGGIU, *Reati culturalmente motivati in Brasile: il caso di stupro-non stupro presso gli indios Guarani (con riflessioni sui matrimoni precoci Rom)*, in *Stato e Chiese e pluralismo confessionale* 3 (2022), in <http://www.statoeChiese.it>, 61-86.

¹⁷ Cfr. N. LIPARI, *Quid est veritas? La dialettica verità-cerchezza nell'esperienza giuridica*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile* 4 (2023), 1152.

di discernere il bene dal male, non il vero dal falso»¹⁸. Nel processo di Salomone in effetti la questione di fondo non è acclarare chi sia la madre biologica del bambino conteso (giudizio di fatto), ma piuttosto accertare chi sia la madre più affidabile per quel bambino (giudizio di valore). Un' interpretazione questa che ben intercetta la finalità essenziale di queste procedure, ove domina la necessità di prevenire i delitti e restaurare relazioni violate mediante il bene da recuperare (per il sanzionando e la Comunità, vittime comprese), e non soltanto la verità storica da accertare. Non sarà pertanto sufficiente accertare una condotta deviante nella sua storicità, ma sarà necessario accertarla anche nei valori che essa esprime, ossia nel bene da garantire, al punto che, di fronte al pentimento autentico ed alla fattiva riparazione del danno, può cadere ogni esigenza processuale, oltre che punitiva¹⁹.

2.2 *Esercizio del diritto di difesa o esercizio di un onere tutorio?*

In queste procedure la difesa sembra essere giuridicamente configurabile come un onere tutorio e non proprio come diritto di difesa²⁰, proprio perché ha rilevanza il bene da tutelare (giudizio di valore), non solo la verità da perseguire (giudizio di fatto).

In tal senso vale notare quanto per l'intero sistema sanzionatorio canonico sia centrale l'esigenza di tutelare l'integrità della fede del Popolo di Dio, che rimane disorientato e confuso (lo scandalo) di fronte a qualsiasi condotta che violi la Tradizione Evangelica. Questa esigenza di tutela non implica solo un intervento su chi ha deviato ma anche un onere del sanzionando, il quale non può non dirsi costituzionalmente onerato a tutelare il vincolo che lo lega alla Comunità cristiana. A differenza del diritto degli stati non è in gioco una mera questione di ordine pubblico, ma una questione di identità, al punto

¹⁸ B. CAVALLONE, *La borsa di miss Flite. Storie e immagini del processo*, Milano 2016, 168-169.

¹⁹ Cfr. P. GHERRI, *Struttura*, cit., 586-587, nota 59.

²⁰ La possibilità di tradurre il diritto di difesa come *onere tutorio* era già stata valutata nella prassi matrimoniale canonica, cfr. J. M. SERRANO RUIZ, *Peculiare tutela processuale del Matrimonio Sacramento*, in AA.VV., *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione Dignitas connubii*, Parte I, *I principi*, Città del Vaticano 2007, 234: «Nella voce tutela abbiamo inteso qualcosa in più di difesa. Tutela va letta come un istituto che non limita la sicurezza e la fermezza del matrimonio cristiano ad una certa o presunta messa in crisi per la pretesa di uno od entrambi i litiganti, ma come un valore ed una missione della Chiesa di preservarlo dentro e fuori del processo».

che in dottrina non manca chi avverte l'equivocità o ambiguità dell'espressione *ius puniendi*, da sostituire con altra espressione come *munus tutandi*, più consona alla tipicità dell'ordinamento canonico²¹, ove la punizione prefigura essenzialmente una 'inabilitazione' o 'reazione' socio-istituzionale ad una condotta.

2.3 Il ruolo del patrono

Anche in queste procedure non sembra trascurabile l'utilità di un patrono, il cui spazio d'azione principale in questo caso non sarebbe un rapporto giuridico processuale instaurato o instaurando, ma piuttosto il conflitto da risolvere, quel complesso conflitto provocato dalla condotta deviante. In questa prospettiva il patrono deve operare massimamente come colui che assiste, accompagna, guida, e solo in via residuale come colui che rappresenta in giudizio. In tal senso occorre tener presente non solo la predilezione che queste procedure accordano ad un rapporto diretto tra fedele sanzionando ed autorità, ma anche al tipo di ragionamento che si chiede al patrono, un ragionamento per principi e non solo per regole²²: «la logica del ragionamento per regole è binaria, del tipo 'bianco o nero, zero o uno' ed esclude ogni bilanciamento con altri beni che si affaccino nella fattispecie concreta. Il ragionare per principi, invece, è la cosiddetta 'interpretazione teleologica della norma' che significa che elemento determinante per applicare e dire il diritto è il fine. Questo è il bene integrale della persona, laddove il ragionare per regole finisce per tutelare un solo particolare bene, astraendo dalla complessità della realtà»²³. Un ragionamento, quello per principi, che mette dunque al centro un bene integrale e non un interesse parziale, cui risulta

²¹ Cfr. P. GHERRI, *Note sullo ius puniendi della Chiesa nella prospettiva della Teologia del Diritto canonico*, in *Apollinaris* 93 (2020), 73-106.

²² C. FANTAPPIÈ, *Per un cambio di paradigma. Diritto canonico, teologia e riforme nella Chiesa*, Bologna 2019, 168: «Tornare a ragionare per principi anziché solo per norme o regole, vorrebbe dire riassegnare all'ordinamento stesso una struttura aperta e dinamica in grado di superare il livellamento normativo del paradigma codificatorio e garantire quel carattere flessibile ed elastico che esso ha perduto per effetto dell'impero dei codici [...] Da questo punto di osservazione 'i principi non sono solo protezione di fronte a un abuso ma un dinamismo di creazione e interpretazione del diritto'»; O. DE BERTOLIS, *Il ragionamento giuridico e la pastoraltà del diritto canonico*, in AA.VV., *La famiglia ospedale da campo*, A. SPADARO (a cura di), Brescia 2015, 250.

²³ O. DE BERTOLIS, *cit.*, 251.

funzionale una nuova sensibilità culturale, che riconosca il patrono come una figura che possa dare un contributo per risolvere conflitti ecclesiali (nella loro complessa portata), e non solo per celebrare processi ecclesiali²⁴.

3. OLTRE GLI INTERVENTI SANZIONATORI PASTORALI E DISCIPLINARI:

ALTERNATIVE AL PROCESSO O MODI ALTERNATIVI DI SVOLGERE IL PROCESSO?

La peculiarità di queste procedure sanzionatorie spinge la riflessione al limite del processo, fino a suggerire nuovi paradigmi interpretativi, tali da prefigurare modi alternativi di svolgere il processo, e non solo alternative al processo.

3.1 *L'applicazione delle sanzioni e la cultura conciliativa*

È stato precisato che «l'essere "formalmente" non penalmente rilevante non significa che sia pastoralmente e giuridicamente indifferente. Anzi, a volte si gioca proprio su questo equivoco per sottovalutare comportamenti devastanti nella vita di persone che ne sono state vittime»²⁵. Ecco che questi interventi sanzionatori non solo evitano questo equivoco ma, con lo scopo di restaurare relazioni violate e non solo accertare condotte che violano una legge, possono rappresentare uno strumento istituzionale di prevenzione e formazione permanente²⁶, oltre che suggerire una nuova sensibilità conciliativa nella cultura processuale, che tenga conto della vicenda esistenziale e sostanziale implicata nella questione giuridica²⁷. Una cultura conciliativa che, come visto, si può manifestare come nuovo modo di ragionare nel processo, più attento alla complessità conflittuale della controversia trattata: un ragionamento per principi, ove il giudizio di diritto e di fatto siano mediati da un giudizio di valore.

²⁴ Cfr. P. BUSELLI MONDIN, *L'avvocatura ecclesiastica nella cultura giuridica attuale*, in AA.VV. *Diritto Canonico e culture giuridiche. Nel centenario del codex iuris canonici del 1917*, J. MIÑAMBRES (a cura di), Roma 2019, 733-738.

²⁵ D. CITO, cit., 307.

²⁶ Cfr. A. CENCINI, *È cambiato qualcosa? La Chiesa dopo gli scandali sessuali*, Bologna 2015, 252; H. ZOLLNER- A. DEODATO – A. MANENTI – G. UGOLINI – G. BERNARDINI, *Abusi sessuali nella Chiesa? Meglio prevenire*, L. BOVE (a cura di), Milano 2017.

²⁷ Cfr. L. QUERZOLA, *Processo in tribunale vs strumenti conciliativi: un approccio di antropologia culturale*, in *Archivio giuridico*, 4 (2023), 969-993.

Un ragionamento per principi che evoca l'antica diatriba tra Carnelutti e Calamandrei intorno al concetto carneluttiano di *lite*, da intendere quale «conflitto di interessi composto dal diritto»²⁸. Per Carnelutti ogni processo avrebbe avuto lo scopo di dirimere non tanto una questione di diritto, ma piuttosto il complesso conflitto di interessi sorto per quella questione giuridica. Una finalità che venne, tuttavia, dal Calamandrei 'accusata' non solo di essere metagiuridica, ma anche di stravolgere il concetto chiovendiano di azione, non più identificabile nei noti tria (*parti*, *petitum* e *causa petendi*), ma piuttosto da identificare con altri e innovati tria: *parti*, *bene* ed *interessi in contrasto*²⁹. Già si profilava dunque un nuovo modo di ragionare nel processo, come nuovo modo di interpretare il processo.

3.2 *L'applicazione delle sanzioni tra tecnica e antropologia*

Queste procedure mostrano come l'efficacia pastorale dei processi non è solo una questione tecnico-procedurale, ma anche antropologica. In tal senso sembra utile far tesoro della contemporanea riflessione processualistica secolare, ove si prende atto che il processo è un «fenomeno psicologico, esistenziale e antropologico-culturale prima che istituzionale e giuridico»³⁰, sicché l'applicazione della legge non può mai essere soltanto un'azione squisitamente tecnica. Giova anche considerare che, a parità di fattispecie e di legge sostanziale e procedurale applicabile, i destini dei processi non sono mai tutti uguali, proprio perché in essi opera sempre una variabile umana, antropologica appunto³¹, con la conseguenza che «il passaggio successivo è chiedersi se non sia soltanto una rivoluzione culturale, per definizione pacifica perché si tratta soltanto di un cambio di paradigma appunto, a poter dare risposta al problema della crisi della giustizia; per la quale, invece, si persevera nel senso di pensare a riforme che incidono sempre e soltanto sulle norme tecniche, sui codici, sull'organizzazione degli uffici e delle strutture, ma mai sul pensiero a monte, sulla cultura del

²⁸ A. PANZAROLA, *Riflessioni minime intorno ad un concetto metagiuridico: la genealogia della "lite" in Carnelutti* in *Rivista di diritto processuale* 3 (2023), 994.

²⁹ *Ivi*, 1000.

³⁰ B. CAVALLONE, *La borsa di miss Flite*, cit., 14.

³¹ P. RESTA, *Il campo dei diritti. L'approccio dell'antropologia giuridica* in AA.VV. *Il tempo e la complessità. Teorie e metodi dell'antropologia culturale*, F. GIACALONE (a cura di), Milano 2017, 101.

paese, sul modo di concepire e guardare alle questioni»³². Cui sembra funzionale appunto quel giudizio di valore che scaturisce dal pensiero a monte, dalla cultura di riferimento e dalla sensibilità con cui si interpretano i fatti e le norme.

3.3. *L'applicazione delle sanzioni tra procedura e rito*

In terzo luogo, queste procedure sanzionatorie mostrano l'attualità di un antico dibattito, sul quale, per altro, si era soffermato tenacemente mons. Llobell, allorquando argomentava le ragioni a sostegno del modello processuale, come strumento pastorale di risoluzione dei conflitti³³.

A ben vedere, gli indirizzi sanzionatori pastorali e disciplinari, nella loro peculiarità, portano con sé le ragioni dell'istituto processuale, ossia: la ritualità. Quella ritualità di cui anch'essi non possono fare a meno, perché il rito «nella sua formalità canonica istituisce gli ordini sociali, compreso l'ordine giuridico, attraverso l'accettazione pubblica»³⁴. Ecco che «va sottolineata una dimensione troppo spesso trascurata nel dibattito pubblico, ovvero la ritualità del processo come fonte dell'autorità giudiziaria e della corrispettiva accettazione pubblica»³⁵. Già nella processualistica secolare si è osservato che «identificare la "buona giustizia" con la pronuncia di una decisione "veritiera", accantonando come optional sia il carattere simbolico e rituale del processo – cioè il rapporto tra giudice e il "pubblico", ovvero il "popolo" nel cui nome si pronunciano le sentenze – sia la funzione del processo, e del giudicato, di risolvere controversie (ovvero, nel penale, di sanzionare, se accertati, determinati comportamenti illeciti), significa in definitiva estromettere l'idea stessa del "rendere giustizia" dal contesto umano e sociale al quale appartiene – necessariamente limitato, imperfetto, pragmatica – per lasciare il giudice solo con sé stesso»³⁶. Gli interventi sanzionatori pastorali e disciplinari confer-

³² L. QUERZOLA, cit., 991.

³³ Cfr. J. LLOBELL, *Pubblico e privato: elementi di comunione nel processo canonico*, in AA.VV. *La giustizia nella Chiesa: fondamento divino e cultura processualistica moderna*, Città del Vaticano 1997, 47-84.

³⁴ Cfr. R. TAGLIAFERRI, *Antropologia culturale del diritto. Il fondamento rituale del diritto*, in *Rivista Liturgica* 4 (2021), 50-51.

³⁵ *Ivi*, 47.

³⁶ B. CAVALLONE, *In difesa della veriphobia (considerazioni amichevolmente polemiche su un libro recente di Michele Taruffo)*, in *Rivista di Diritto Processuale* 1 (2010), 11.

mano, dunque, che la necessità di prevenire, contenere e risolvere i conflitti ecclesiali non può prescindere da una ritualità che legittimi la potestà dell'intervento³⁷, funzionale anche per frapporre un argine contro ogni eventuale forma di abuso di potere e/o di abuso del diritto di difesa³⁸.

4. CONCLUSIONI

La difesa nelle procedure sanzionatorie pastorali e disciplinari mostra che «la tensione tra il dovere di perseguire adeguatamente i crimini e la tutela dei diritti della persona, ancorché colpevole, trova soluzione nell'ambito del diritto canonico nell'appello della persona alla conversione e al pentimento, che rappresenta un fine irrinunciabile per ogni fedele, essendo condizione per il suo vero bene, oltretutto per la salvezza. Il riconoscimento della colpa si impone in questo senso non come effetto di un'ingiunzione che abbia a prevaricare sulla persona ma come un cammino a cui condurre l'errante per il conseguimento a un tempo del suo bene e del bene della Chiesa che egli ha ferito»³⁹. Gli interventi sanzionatori pastorali e disciplinari sono proprio l'espressione di questo cammino. Un cammino che ritualizza l'attenzione istituzionale verso le relazioni ecclesiali violate, e non solo verso la violazione di norme ecclesiastiche, secondo un ordine pastorale efficace e non solo giuridicamente efficiente. E tale, da suggerire nuovi paradigmi processuali.

³⁷ Cfr., R. TAGLIAFERRI, cit., 48-51.

³⁸ Al riguardo è utile richiamare uno studio che, sebbene relativo alle cause di nullità matrimoniale, sembra comunque analogicamente applicabile anche alla fattispecie in esame, soprattutto per le considerazioni deontologiche ivi svolte, cfr. G. ERLEBACH, *Abuso del diritto di difesa nelle cause di nullità matrimoniale*, in *Quaderni dello Studio Rotale* 17 (2007), 167-185.

³⁹ M. MOSCONI, cit., 89.